



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u3599/03 del 25/06/2003

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario: il nuovo processo societario. Arbitrato e conciliazione.

Premessa

A completamento del ciclo di pubblicazioni dedicate al nuovo processo societario, la presente circolare analizza l'arbitrato e la conciliazione stragiudiziale, alle quali il decreto legislativo n. 5 del 17 febbraio 2003 dedica, rispettivamente, i Titoli V e VI.

Coerentemente con l'obiettivo principale della riforma societaria, inteso ad ampliare gli spazi di autonomia privata, il legislatore volutamente "potenzia" forme alternative al ricorso all'autorità giudiziaria, al fine di conseguire una più rapida definizione delle controversie e, ove possibile, un effetto deflattivo del contenzioso. Del resto, l'esigenza di modificare procedimenti troppo lunghi e inutilmente dispendiosi, da sempre si avverte nell'ambito delle controversie societarie, ove, a fronte degli interessi economici in gioco, si cercano strumenti idonei a realizzare, per vie più celeri, l'ottenimento della tutela invocata, senza sacrificare il grado di garanzia. In tale contesto, il legislatore interviene segnatamente sulle discipline dell'arbitrato e della conciliazione – utilizzate, per tradizione, come procedimenti alternativi nella risoluzione di controversie – rendendole, per certi versi più "appetibili", rispetto alla tutela giurisdizionale ordinaria. Seguono sinteticamente i tratti distintivi delle due specifiche procedure.

1. L'arbitrato

Il titolo V del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 è dedicato alla disciplina dell'arbitrato. Le nuove previsioni introducono significative novità rispetto alla disciplina comune del procedimento arbitrale, delineata nelle norme del codice di procedura civile, dagli articoli 806 e seguenti. Anche in materia di arbitrato, dunque, il legislatore, in linea con lo spirito della riforma, interviene con specifici correttivi, realizzando un procedimento più rispondente alle concrete esigenze societarie.

Nelle linee generali dell'intento riformatore, si avverte, in particolare, l'esigenza di preservare la "genuinità" del procedimento arbitrale, evitando, ove possibile, inopportune interferenze con l'autorità giudiziaria.

Come si apprende dalla Relazione al decreto legislativo, la nuova *species* arbitrale non si sostituisce al modello codicistico, che mantiene dunque la sua piena efficacia, anche in materia societaria, tutte le volte in cui il suo fondamento compromissorio sia diverso da quello cui si riferisce il decreto.

1.1. Ambito di applicazione del titolo V

Coerentemente con le previsioni della legge delega (art. 12, co. 3), l'operatività della disciplina arbitrale è circoscritta alle ipotesi in cui l'atto costitutivo di una società contenga **clausole compromissorie**, che devolvano ad arbitri le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la società.

L'art. 34 consente l'inserimento di *clausole compromissorie* negli atti costitutivi delle società, fatta eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., intendendosi, per tali, le società emittenti azioni in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (si veda, sul punto, nostra circolare del 18 marzo 2003, n. 17445).

Il legislatore non inserisce però, accanto alla clausola compromissoria, il **compromesso**.

Tale scelta trae fondamento nella profonda differenza che intercorre tra clausola compromissoria e compromesso. La prima, infatti, ha ad oggetto controversie che potranno sorgere da un contratto e pattuisce la via arbitrale, nell'eventualità che tali controversie insorgano tra le parti, mentre il compromesso può stipularsi



Unione mese

Notiziario mensile

quando la controversia è già sorta. Nessun senso avrebbe, allora, riferirsi ad accordi compromissori per risolvere controversie pendenti, da parte di un atto generale quale lo statuto (o l'atto costitutivo).

Resta inteso peraltro che il compromesso sarà sempre possibile ai sensi e per gli effetti delle regole generali (artt. 806 ss. c.p.c.).

Il comma sesto dell'art. 34 consente poi l'introduzione e l'eliminazione della clausola compromissoria, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo. La norma prescrive, in tale evenienza, maggioranze qualificate e consente ai soci, assenti o dissenzienti, il diritto di recesso dalla società da esercitare, secondo la disciplina di cui all'art. 2437 c.c., entro il termine di novanta giorni.

La clausola compromissoria può riguardare alcune ovvero tutte le dispute insorgenti:

- tra i soci;
- tra i soci e la società.

La sua efficacia è vincolante, ai sensi del terzo comma dell'art. 34, nei confronti della società e di tutti i soci, intendendosi anche quelli che lo diventeranno in un momento successivo all'inserimento della clausola nell'atto costitutivo.

Nell'individuare le controversie che possono essere deferite in arbitri, l'art. 34, comma primo, fa espresso riferimento a quelle che abbiano riguardo a "(..) *diritti disponibili relativi al rapporto sociale*". Permane dunque la regola tradizionale che legittima la tutela arbitrale solo per le controversie che abbiano ad oggetto **diritti disponibili**. È stata, infatti, declinata la possibilità offerta dalla legge delega, favorevole all'inserimento, negli statuti delle società, di clausole compromissorie, anche in deroga ai principi di cui agli articoli 806 e 808 c.p.c.

La volontà di mantenere fermo il "raggio di applicazione" dell'arbitrato ai soli diritti disponibili trova del resto conferma nel successivo comma quinto dell'art. 34, che esclude, dal novero delle controversie compromettibili, quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del p.m. (art. 34, comma 5).

Accanto ai soci e alla società, il decreto annovera amministratori, sindaci e liquidatori, quali potenziali soggetti delle procedure arbitrali.

Tra le innovazioni più significative che la riforma introduce nella disciplina dell'arbitrato, va senz'altro richiamata la previsione di cui al comma secondo dell'art. 34, che riserva ad un soggetto **terzo** la nomina dell'arbitro o dell'intero collegio arbitrale.

Siffatta previsione mira chiaramente a rafforzare la posizione di imparzialità e indipendenza del collegio arbitrale e sottende la volontà di sottrarre, in modo assoluto, il potere di nominare l'arbitro (o gli arbitri), alle parti coinvolte nella controversia. È presumibile che la scelta del terzo, cui conferire il potere di nomina, deve necessariamente cadere su di un soggetto totalmente estraneo alla società e, soprattutto, non coinvolto con gli interessi in conflitto.

La clausola arbitrale deve indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri. L'attribuzione del relativo potere di nomina ad un terzo è prevista a pena di **nullità**. Qualora il soggetto designato non provveda, l'art. 34, comma secondo, rimette il relativo potere al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Sotto questo profilo, l'arbitrato societario si discosta nettamente dalle previsioni del codice di rito, che consentono un meccanismo di nomina degli arbitri direttamente in capo alle parti. Pertanto, le società chiamate all'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti, secondo quanto disposto dall'art. 223-bis disp. att., dovranno procedere alla modifica delle clausole compromissorie, qualora tali ultime prevedano il tradizionale meccanismo di nomina delineato dall'art. 810 c.p.c.

1.2. Il processo arbitrale

Numerose sono le novità introdotte dal legislatore nella definizione della procedura arbitrale delle controversie societarie.

Tra le innovazioni più significative, è di immediata evidenza la previsione legislativa circa la pubblicità della domanda arbitrale, se la domanda sia proposta dalla società ovvero sia proposta nei suoi confronti.

La pubblicità si effettua mediante deposito della domanda presso il registro delle imprese.

Nulla è previsto, però, nel caso in cui l'onere di pubblicità non venga assolto.

Il successivo secondo comma dell'art. 35 ammette l'intervento di terzi a norma dell'art. 105 c.p.c. ovvero di "*altri soci a norma degli articoli 106 e 107 (...) c.p.c.*".



Unione mese

Notiziario mensile

La previsione di cui all'art. 35 risolve da un lato la questione circa l'ammissibilità nel giudizio arbitrale dell'intervento volontario, ai sensi dell'art 105 c.p.c., dall'altro deroga alla disciplina ordinaria, in virtù della quale il terzo che non sia parte della clausola compromissoria o del compromesso non può essere chiamato in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.

Il ritmo degli interventi è però temporalmente limitato in quanto ammesso *"fino alla prima udienza di trattazione"*. La stessa norma consente inoltre la proroga del termine per la decisione, ai sensi dell'art. 820, co. 2 c.p.c., in caso di intervento del terzo.

Altra significativa novità introdotta dal legislatore della riforma è contenuta nel comma terzo dell'art. 35, che elimina per gli arbitrati societari la sospensione del procedimento – prevista dall'art. 819 c.p.c. – qualora sorga una questione che per legge non può costituire oggetto di arbitrato e dalla quale però non si possa prescindere ai fini della definizione della controversia.

La deroga all'art. 819, co. 1, rappresenta, dunque, un considerevole potenziamento dell'arbitrato in materia societaria, poiché consente finalmente agli arbitri di decidere *incidenter tantum* e pronunciare il lodo, allorché sorga una questione pregiudiziale, anziché sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento pregiudiziale nelle vie ordinarie.

Per quanto riguarda infine il lodo, l'unica disposizione che ne regola l'efficacia è contenuta nel quarto comma dell'art. 35 il quale dispone che *"le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società"*.

La disciplina relativa alla impugnazione del lodo è invece contenuta nel comma terzo dell'art. 35 e nel successivo art. 36.

La prima disposizione consente la libera impugnabilità del lodo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 838 c.p.c. per l'arbitrato internazionale. Il successivo art. 36 disciplina la impugnabilità del lodo, in deroga a quanto previsto dall'art. 829, comma secondo, della disciplina comune se gli arbitri, nel decidere abbiano conosciuto di questioni compromettibili ovvero se l'oggetto del giudizio attiene alla validità delle delibere assembleari.

1.3. La tutela cautelare

Il quinto comma dell'art. 35 è riservato alla disciplina cautelare nell'ambito del procedimento arbitrale.

Pur confermando un potere generale dell'autorità giurisdizionale ordinaria, il legislatore riconosce, in capo agli arbitri, il potere di disporre, nelle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, la sospensione della delibera medesima.

La previsione in esame riflette una scelta di compromesso circa la deferibilità in arbitri della potestà cautelare.

Se da un lato il legislatore mira ad evitare un'inutile quanto inopportuna interferenza tra autorità giudiziaria e arbitri, il riconoscimento di una tutela cautelare in seno ad un procedimento arbitrale è circoscritto al solo campo dell'impugnativa di delibere assembleari. Inoltre, v'è da aggiungere che, il tipo di potere cautelare conferito agli arbitri si esaurisce nella sola *"sospensione di efficacia"*, trattandosi di un potere sprovvisto delle naturali e consequenziali potestà coercitive connesse al mancato adeguamento della parte al provvedimento. Restano, pertanto, di competenza dell'autorità giudiziaria gli eventuali provvedimenti attuativi della sospensione dell'efficacia della delibera.

Quanto infine alla possibilità di reclamo avverso la concessione (o il rifiuto) di sospensione, pronunciata dal collegio arbitrale, la norma conferma la non reclamabilità del provvedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Anche tale scelta si ispira alla protezione della *"genuinità"* di un arbitrato in corso dagli inevitabili condizionamenti dell'autorità giudiziaria.

Nella definizione della disciplina cautelare, il legislatore prende posizione sull'annosa questione circa l'ammissibilità del ricorso cautelare nell'ambito dell'arbitrato irrituale.

Il decreto consente infatti l'accesso alla tutela cautelare, superando la posizione di una parte della giurisprudenza che nega, in caso di arbitrato irrituale, il ricorso al procedimento cautelare di fronte al giudice ordinario.

La posizione del legislatore sul tema segue, per la verità, la posizione recentemente assunta dalla Corte costituzionale che, con una pronuncia interpretativa di rigetto, ha dichiarato manifestamente illegittima la questione di legittimità costituzionale degli articoli 669-*quinques* e 669-*octies*, in relazione all'arbitrato rituale, *"(...) stante la mancanza di base positiva della lettura restrittiva fornita rispetto all'accesso alla tutela cautelare"* (Corte costituzionale, ord. 5 luglio 2002, n. 320).



Unione mese

Notiziario mensile

1.4. L'arbitraggio economico

Limitatamente alla società di persone e alla società a responsabilità limitata, il decreto prevede una forma di soluzione negoziale dei conflitti relativi alla gestione della società.

La sua disciplina richiama quella dell'arbitraggio e consente, in un'ottica di potenziamento dell'autonomia statutaria, di comporre, più che risolvere, possibili contrasti derivanti dalle scelte di gestione, rimettendo a soggetti terzi la relativa decisione.

Al fine di circoscrivere gli effetti derivanti dalle decisioni rimesse a soggetti terzi rispetto alla gestione della società, l'ultimo comma dell'art. 37 dispone, infatti, l'impugnabilità della decisione ai sensi dell'art. 1349, co. 2, c.c.

2. La conciliazione

Accanto alla conciliazione giudiziale, incidentalmente disciplinata nelle norme del decreto relative al processo di cognizione - in particolare negli articoli 9, co. 2, 12, co. 3, lett. d), e 16, co. 2, cui si rinvia - il titolo VI è interamente dedicato alla conciliazione stragiudiziale.

Tale strumento di composizione delle controversie postula l'istituzione di organismi deputati alla conciliazione, limitatamente alle materie di cui all'art. 1 del decreto in esame, al di fuori e prima del processo. È evidente, visto l'ampio spazio riservato dal decreto alla conciliazione stragiudiziale, un atteggiamento di favore del legislatore della riforma verso i meccanismi di *ADR (Alternative Dispute Resolution)*.

Il tentativo di conciliazione, così come delineato, non ha natura obbligatoria – tranne in alcune specifiche ipotesi, che verranno meglio precisate in seguito - a differenza di quanto avviene nel tentativo di conciliazione regolato dagli articoli 410 ss. c.p.c., relativamente alle controversie di lavoro, ovvero dall'art. 5 l. n. 108/1990 in materia di licenziamento, o infine, dall'art. 10 l. n. 192/1998, in materia di subfornitura.

Nonostante il carattere di facoltatività, il legislatore delinea una disciplina di favore per quanti vogliano ricorrere all'uso della conciliazione.

Primo, fondamentale, elemento di novità è la piena equiparazione degli effetti sostanziali e processuali tra domanda giudiziale e istanza di conciliazione.

La nuova disciplina collega, infatti, alla comunicazione dell'istanza di conciliazione alle altre parti, l'interruzione della prescrizione. Si realizza cioè un effetto interruttivo permanente analogo a quello che si produce con la domanda giudiziale (artt. 2943 e 2945, comma primo, c.c.). Inoltre, anche in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la decorrenza riprenderà non già dalla data dell'istanza di conciliazione, ma dal deposito del verbale che dichiara fallito il tentativo di conciliazione. È questo un aspetto particolarmente importante, che merita di essere sottolineato, poiché introduce, in un ambito stragiudiziale, una forma interruttiva della prescrizione, sino ad oggi limitata alla sfera processuale ovvero a quella arbitrale.

La disciplina della conciliazione stragiudiziale risponde inoltre ad istanze di riservatezza. Tanto ciò è vero che l'art. 40, co. 3, del decreto opportunamente stabilisce che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

Infine, come si avrà modo di sottolineare, il legislatore collega a tale particolare strumento di composizione concordata della controversia, particolari agevolazioni di natura fiscale, che dovrebbero incentivare il ricorso a siffatta procedura.

2.1. Ambito di applicazione.

Per espresso rinvio del legislatore possono essere oggetto di conciliazione tutte le materie di cui all'art.1 del decreto legislativo in commento. Il ricorso al meccanismo della conciliazione stragiudiziale è assolutamente facoltativo, ciò si evince dal tenore letterale dell'art. 38, co. 1, che individua gli organismi deputati a gestire un tentativo di conciliazione "*su istanza di parte interessata*".

Il successivo art. 40, contempla però, nel comma 6, una ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale, nel caso in cui esso sia previsto nel contratto o nello statuto della società. Il tentativo di conciliazione, quindi, facoltativo per larga parte delle controversie elencate nell'art. 1 del decreto in esame, è



Unione mese

Notiziario mensile

previsto come obbligatorio solo per quelle soggette ad arbitrato (art. 34, co. 1) ovvero quando, tra le parti in contesa, sussista un contratto che annovera, tra le sue condizioni, il ricorso a siffatto strumento.

Qualora la parte obbligata, per contratto o per statuto, al preventivo tentativo di conciliazione stragiudiziale, proponga direttamente la domanda giudiziale, il giudice dispone, su istanza della parte interessata all'esperimento del tentativo di conciliazione, la sospensione del procedimento dinanzi a lui pendente (art. 40, comma 6). Anche in tale procedura, il legislatore rimette l'operatività di meccanismi agevolativi alla discrezionale valutazione della parte interessata.

La stessa disposizione contiene le diverse ipotesi che possono verificarsi, dopo l'istanza di sospensione.

Questo, in sintesi, il quadro delle possibili ipotesi previste dal legislatore:

- nel caso di inattività delle parti circa l'esperimento del tentativo di conciliazione, il processo può essere riassunto entro sei mesi;
- nel caso in cui il tentativo venga esperito, ma le parti non raggiungano un accordo, il processo può essere riassunto, allegando il verbale di mancata conciliazione all'istanza di riassunzione;
- nel caso di accordo tra le parti, all'esito del procedimento conciliativo, il processo si estingue;
- nel caso in cui decorra il termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione, senza che le parti arrivino ad una definizione della conciliazione, la causa di sospensione si intende cessata, ai sensi dell'art. 297, co. 1, c.p.c. e il processo può essere riassunto.

2.2. Soggetti abilitati

Nell'indicare i soggetti cui attribuire la facoltà di costituire organismi per la gestione del tentativo di conciliazione, il decreto annovera, nel primo comma dell'art. 38, gli enti pubblici o privati e, nel successivo secondo comma, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Solo limitatamente ai primi, il decreto richiede un preventivo giudizio discrezionale, da parte del Ministero della Giustizia, circa la serietà ed efficienza, ritenendo quindi che le camere di commercio offrano sufficienti garanzie in tal senso.

2.3. Strumenti di agevolazioni fiscale

La nuova disciplina della conciliazione stragiudiziale è caratterizzata da una serie di agevolazioni, finalizzate a incentivare il ricorso a tale strumento. Tra le forme di agevolazione, vanno indicate le prescrizioni indicate dall'art. 39, in tema di imposte, tasse ed esenzioni. Alla luce delle nuove disposizioni, devono essere stabiliti, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo. Sono poi individuati i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da privati e allegate, ai sensi dell'art. 38, co. 3, al regolamento depositato presso il Ministero della Giustizia, congiuntamente alla domanda di iscrizione nel registro.

L'ammontare delle indennità è soggetto, con cadenza triennale, a rivalutazione, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, secondo gli accertamenti ISTAT (art. 39, co. 4).

Sono, infine, esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa e tassa, *"tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione"*.

Va tuttavia rilevato come, nonostante il clima di tendenziale agevolazione che connota il procedimento di conciliazione, le previsioni di natura fiscale contenute nel decreto in commento sono più ridotte rispetto a quelle previste nel precedente disegno di legge (il riferimento è alla precedente versione dell'art. 39, come risultante dal testo approvato dal Governo nella seduta del 30 settembre 2002).

2.4. Procedimento

Il procedimento di conciliazione è interamente disciplinato nell'art. 40.

A ben vedere, la norma in esame si limita a disciplinare la fase conclusiva del procedimento; nulla è detto invece riguardo alla fase che conduce alla sua definizione.

Si è visto che il tentativo di conciliazione stragiudiziale viene introdotto su istanza della parte interessata (art. 38, co. 1), ove non sia obbligatoriamente previsto dal contratto o dallo statuto (art. 40, co. 6).



Unione mese

Notiziario mensile

Il primo comma dell'art. 40 rimette, inoltre, ai regolamenti di procedura (degli organi di conciliazione) le modalità di nomina del conciliatore, garantendone l'imparzialità e l'idoneità al corretto espletamento dell'incarico. Come precedentemente anticipato, l'intero procedimento è teso a realizzare garanzie di riservatezza. Al riguardo, il successivo comma 3 esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento nel successivo giudizio di merito – qualora il tentativo di conciliazione non abbia successo – e, parimenti, esclude che le stesse possano essere oggetto di prova testimoniale.

Nel disciplinare il regime del fallito tentativo di conciliazione, il legislatore distingue l'ipotesi in cui il fallimento sia causato dal mancato accordo tra le parti (art. 40, co. 2), da quella in cui non ci sia l'adesione di una parte all'esperimento del tentativo (art. 40, co. 5). Solo nel primo caso, il conciliatore, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, formula una proposta finale, rispetto alla quale ciascuna parte indica la propria definitiva posizione. Di tale ultima, il conciliatore dà atto in un apposito verbale, del quale viene rilasciata copia alla parte che ne faccia richiesta.

Se la conciliazione riesce, viene redatto, ai sensi dell'art. 40, co. 8, processo verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.

Il verbale è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione.

Il verbale costituisce, per espressa previsione legislativa, titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Anche in questo caso è evidente l'atteggiamento di favore del legislatore, ai fini dell'utilizzabilità dello strumento di conciliazione. Stessa volontà si evince anche nella ipotesi di conciliazione giudiziale, di cui all'art. 16, comma 2, sebbene non sussiste una piena coincidenza tra le due previsioni.

Quanto infine all'omologazione del verbale di conciliazione, questa deve aver luogo su istanza della parte interessata e non dell'organismo di conciliazione. Non è inoltre previsto alcun termine, ai fini della sua presentazione. Naturalmente, l'omologazione è limitata ad un controllo di sola regolarità formale dell'atto.

2.5. Spese del procedimento.

Qualche breve osservazione in merito alla disciplina relativa alla condanna alle spese. Nel tentativo di incentivare il ricorso a meccanismi di conciliazione, il legislatore introduce, infatti, un nuovo regime delle spese giudiziali.

Il giudice può infatti escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e eventualmente condannare quest'ultimo al rimborso delle spese (art. 40, co. 5). Stesso tenore caratterizza l'art. 16, co. 2, relativamente alla conciliazione giudiziale, nella parte in cui prevede che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il Tribunale può tenerne conto ai fini della imputazione delle spese di lite.

Anche il nuovo regime delle spese processuali riflette una volontà di incentivare il ricorso ad uno strumento stragiudiziale, sebbene lasci trapelare un atteggiamento, forse eccessivamente punitivo, nei confronti della parte che si è mostrata ostile alla conciliazione.

3. Norme di attuazione e regime transitorio

Il Titolo VII del decreto n. 5/2003 è dedicato, infine, alle norme transitorie e finali applicabili alla disciplina processuale.

Le nuove disposizioni sul processo societario entreranno in vigore dal 1° gennaio 2004. Le controversie introdotte con domanda da tale data saranno, pertanto, soggette alla nuova disciplina.

La normativa transitoria è contenuta nell'art. 41, che applica ai giudizi pendenti le disposizioni attualmente vigenti. Tuttavia, quanto alle domande cautelari proposte successivamente al 1° gennaio 2004, troverà già applicazione la nuova disciplina. Il riferimento è evidentemente alle domande cautelari in corso di causa, che potranno essere definite secondo il nuovo modello processuale e, sempreché ricorrano le condizioni richieste dalla legge, anche mediante giudizio abbreviato.

Il secondo comma dell'art. 41, opportunamente richiama la necessità di adeguamento delle clausole compromissorie alle nuove previsioni in materia arbitrale. Il riferimento è alla nomina degli arbitri, allorché la nuova disciplina impone, eccezionalmente, la designazione in capo ad un soggetto terzo alla società, cui affidare la nomina dell'arbitro.



Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo

Unione mese

Notiziario mensile

Quanto all'adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili, non sono richieste le maggioranze previste dall'art. 34, co. 5 (*rectius*, comma 6).

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275223/221/289/222/216